

SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEI "NUCLEI REGIONALI DI ASSISTENZA" ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.

IL MINISTRO

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" ed in particolare il combinato disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera h) che prevede, tra le attività di prevenzione incendi espletate dal Ministero dell'interno attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quelle di informazione, assistenza e consulenza, e dell'art. 23, ai sensi del quale i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e, in particolare, l'articolo 46 comma 5, che, al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, prevede l'istituzione presso ogni Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco dei Nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende, nonché l'articolo 10 ai sensi del quale il Ministero dell'interno, tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

VISTA la Legge 30 novembre 1996, n. 609 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto".

VISTA la Legge 10 agosto 2000, n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, l'articolo 17 ove è previsto che gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipula con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con la previsione che gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative nell'ambito delle predette convenzioni, relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VISTO l'articolo 7 bis della legge 31 maggio 2005, n. 89, che prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

VISTO il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966”.

VISTO il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2006 “Aggiornamento tecnico-professionale svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.

CONSIDERATA la necessità di codificare una specifica tipologia di servizio che il Corpo Nazionale possa svolgere a favore del mondo produttivo, allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

RITENUTO opportuno che l'attivazione complessiva dei Nuclei specialistici di assistenza alle imprese in materia di prevenzione incendi sia preceduta da un periodo di sperimentazione attraverso l'operatività di cosiddetti “Nuclei Pilota”.

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative di categoria.

DECRETA:

Articolo 1

Istituzione ed attivazione dei Nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

1. Il presente decreto istituisce, presso ogni Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, i Nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e ne disciplina le relative procedure, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono attivati i Nuclei specialistici di assistenza presso le Direzioni regionali VV.F. Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Con uno o più successivi provvedimenti del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno attivati i Nuclei presso le rimanenti Direzioni regionali VV.F.

Articolo 2

Campo di applicazione ed obiettivi generali

1. L'attività di assistenza prestata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei confronti delle aziende si pone l'obiettivo di favorire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza antincendio all'interno dei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale. Tale attività di assistenza viene resa dai Nuclei specialistici di cui all'articolo 1, su richiesta dei soggetti interessati, pubblici e privati, al fine di favorire l'adozione di misure intese ad evitare l'insorgere di incendi o a limitarne le conseguenze; ad incentivare l'attuazione di idonee misure precauzionali di esercizio e ad assicurare l'impiego di adeguate metodologie di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, ad assicurare una corretta gestione delle emergenze, anche attraverso un maggiore e più efficace livello formativo e addestrativo del personale.

2. I servizi di assistenza si sostanziano in attività di orientamento e supporto ai soggetti interessati, pubblici e/o privati, riconducibili a esigenze di analisi e valutazione di particolari problematiche, formazione, informazione e addestramento, in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e che possono essere espletati in quanto compatibili con l'ordinamento e le funzioni istituzionali del Corpo nazionale.

Articolo 3 ***Servizi e tipologie di assistenza***

1. I servizi di assistenza sono distinti secondo le seguenti tipologie:
 - a) informazione e orientamento su aspetti generali di sicurezza antincendio;
 - b) formazione ed addestramento;
 - c) assistenza strutturata in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
2. L'elenco dei servizi di assistenza ricompresi in ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 è dettagliato in Allegato I.
3. Qualora i servizi di assistenza richiesti esulino dalle tipologie previste dall'Allegato I, e siano riconducibili ai compiti di istituto già affidati dalle vigenti disposizioni alle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, gli stessi verranno espletati secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Eventuali modifiche o integrazioni agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4 ***Attività e organizzazione dei Nuclei specialistici***

1. Le attività dei Nuclei specialistici sono assicurate dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali, in relazione alla tipologia di assistenza richiesta.
2. La partecipazione alle attività di assistenza è effettuata, nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dal successivo comma 3, in funzione della tipologia del servizio richiesto, della competenza provinciale e regionale, nonché di quanto previsto da apposite convenzioni stipulate a livello centrale o territoriale.
3. Lo svolgimento delle attività dei Nuclei è coordinato dal Direttore Regionale competente per territorio, sulla base degli indirizzi impartiti dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica cui compete il monitoraggio sulle attività svolte, che dovrà avvenire con cadenza trimestrale, nonché lo svolgimento di specifiche attività di orientamento e impulso, anche attraverso la stipula di convenzioni o accordi con associazioni di categoria, enti ed istituzioni.
4. Per l'armonizzazione delle attività di cui al comma 3 è istituita una Commissione presieduta dal Capo del Corpo e di cui fanno parte il Direttore Centrale della Direzione Prevenzione e Sicurezza tecnica, i Direttori Regionali o Interregionali competenti per territorio interessato all'attività di monitoraggio, il Dirigente dell'Area III Prevenzione Incendi della D.C.P.S.T. ed un funzionario della stessa Area che svolgerà le funzioni di segretario.
5. I Nuclei di assistenza sono diretti dai dirigenti di supporto presenti in ciascuna Direzione regionale o interregionale ovvero, per le Direzioni regionali o interregionali prive di tali figure, da funzionari direttivi appositamente designati dal Direttore regionale.
6. Presso ciascun Comando provinciale dovrà essere individuato un funzionario direttivo, referente per le attività dei Nuclei di assistenza, appositamente incaricato dal Comandante provinciale.

Articolo 5

Procedure di espletamento dei servizi di assistenza – tipologia a)

1. Nella tipologia a) sono comprese le attività di informazione ed orientamento su aspetti generali in materia di sicurezza antincendio esplicitati nell'allegato I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate a titolo gratuito e si concludono con l'informazione richiesta, previa analisi delle esigenze dell'utente.

Articolo 6

Procedure di espletamento dei servizi di assistenza – tipologia b) e c)

1. Nelle tipologie b) e c) sono comprese rispettivamente le attività di formazione e addestramento e assistenza strutturata in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza.
2. L'erogazione dei servizi di assistenza di cui al comma 1 è preceduta da un'analisi delle esigenze dell'utente, svolta dal Nucleo specialistico di assistenza, sulla base di una specifica richiesta dell'interessato, avente lo scopo di individuare l'esatta tipologia della prestazione da rendere, la prevedibile durata del procedimento, la sede di svolgimento dell'attività ed i relativi oneri.
3. La richiesta deve essere indirizzata al Nucleo regionale/interregionale di assistenza presso il Comando provinciale che, valutata l'istanza, la inoltra, con proprio motivato parere, entro 3 giorni, al direttore del Nucleo regionale. Il direttore del Nucleo, entro i successivi 3 giorni, autorizza l'avvio del procedimento di assistenza, dandone comunicazione all'utente.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3, l'utente provvede alla presentazione della richiesta del servizio di assistenza in bollo, corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento al Nucleo specialistico di assistenza, tramite il Comando provinciale competente per territorio.
5. Il Nucleo specialistico di assistenza provvede alla comunicazione al richiedente ed al Comando provinciale VV.F. competente dell'avvio del procedimento, del nominativo del responsabile del procedimento, della sede e dei tempi di espletamento del servizio.
6. Il servizio viene successivamente espletato nelle date concordate con l'utente.
7. In relazione alla tipologia di attività richiesta, il servizio di assistenza si può concludere con la redazione di un verbale, con una comunicazione, con un atto di programmazione o con il rilascio di attestati. Restano ferme le responsabilità a carico di tutti i soggetti titolari di obblighi ai sensi del quadro normativo vigente.

Articolo 7

Oneri per il servizio di assistenza

1. In relazione alla tipologia ed alla natura del servizio prestato, i servizi di assistenza possono essere erogati a titolo gratuito o in forma onerosa.
2. Sono resi in forma gratuita i servizi previsti dall'articolo 3 comma 1, lettera a) che vengono effettuati mediante attività di informazione e orientamento.
3. Sono resi a titolo oneroso i servizi di assistenza di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Per i servizi di cui al comma precedente si applicano le tariffe di cui al Decreto 11 dicembre 2006 per le attività di formazione previste dall'articolo 3, comma 1 lettera b) e le tariffe di cui al Decreto 3 febbraio 2006 per le attività di assistenza strutturata previste dall'articolo 3,

comma 1 lettera c), nel rispetto dei parametri indicati dai commi successivi. Le predette tariffe sono applicate nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. I corrispettivi dovuti dall'utenza per le attività di formazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) sono determinati in funzione del livello di rischio di incendio ai sensi del Decreto ministeriale 10 marzo 1998 (basso, medio o elevato) e sono costituiti da una componente di back-office, per la progettazione dell'attività di formazione, e da una componente di front-office, relativa al tempo impiegato per l'attività didattica, addestrativa o di verifica. Il numero di ore per attività di front-office sarà concordato direttamente dall'utente con il nucleo di assistenza, in relazione alla complessità dell'attività da svolgere. La durata minima dell'attività di front-office, necessaria per garantire il raggiungimento delle finalità formative, non potrà essere inferiore a 4 ore. Il numero di ore di back-office è determinato secondo i seguenti parametri:
 - per attività a rischio basso, pari alla metà del numero di ore di front-office;
 - per attività a rischio medio, pari al numero di ore di front-office;
 - per attività a rischio elevato, pari a 1,5 volte il numero di ore di front-office.
6. I corrispettivi dovuti dall'utenza per le attività di assistenza strutturata di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) sono determinati applicando le tariffe orarie previste per i servizi di prevenzione incendi di esame progetto, indicati dalla Tabella 1 dell'Allegato 1 al decreto 3 febbraio 2006. Per attività che prevedono la partecipazione del personale ad attività assimilabili a simulazioni di emergenza, si applicano le tariffe previste per i servizi di vigilanza. Per attività che prevedono prove presso i laboratori della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica si applicano le tariffe previste dalla Tabella 3 dell'Allegato 3 al Decreto 3 febbraio 2006.
7. Per le attività di cui ai commi 5 e 6 che comportino l'impiego di mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale si applicano le tariffe previste per i servizi di vigilanza.

Articolo 8 **Convenzioni**

1. I servizi di assistenza possono essere erogati sulla base di convenzioni stipulate dal Corpo nazionale con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, associazioni di categoria, anche sulla base di accordi quadro o accordi di programma, secondo le normative vigenti.
2. Le convenzioni in materia di assistenza possono essere stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e, a livello territoriale, dalle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco.
3. Le convenzioni devono prevedere in forma obbligatoria le seguenti specificazioni:
 - a) denominazione del soggetto con cui il Corpo nazionale contrae l'obbligo di assistenza;
 - b) individuazione del referente del Corpo nazionale per lo svolgimento del servizio di assistenza;
 - c) individuazione delle tipologie di servizi di assistenza richiesti;
 - d) sedi in cui sarà svolta l'attività di assistenza e programmazione delle prestazioni;
 - e) durata della convenzione;
 - f) quantificazione dei costi a carico dell'utenza, comprensivi degli oneri per la retribuzione del personale e dell'utilizzo di aule, impianti, mezzi, materiali ed attrezzature;
 - g) modalità di versamento da parte del soggetto esterno, da effettuarsi obbligatoriamente prima della prestazione di assistenza.

Articolo 9
Disposizioni finali

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

II MINISTRO

ROB VVE

Allegato I – Tipologia dei servizi di assistenza

a) Informazione e orientamento su aspetti generali di sicurezza antincendio.

1. attività di diffusione della cultura della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro attraverso campagne informative, supporto per la predisposizione di opuscoli e materiale informativo vario e supporto alla progettazione di iniziative mirate a sensibilizzare i lavoratori e gli altri soggetti interessati;
2. informazioni di carattere generale e chiarimenti sulle procedure e sulla normativa di prevenzione incendi;
3. informazioni riguardo la modulistica da adottare per la predisposizione di progetti antincendio e per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
4. predisposizione e pubblicazione di linee guida tecniche, indirizzati alle aziende, alle associazioni di categoria, enti ed istituti, ivi comprese le Università;
5. informazioni in materia di ingegneria della sicurezza antincendio e nella individuazione degli scenari di riferimento e dei metodi di progettazione;
6. informazioni per l'utilizzo di programmi di calcolo computerizzati in materia di analisi di rischio e ingegneria della sicurezza antincendio.

b) Formazione ed addestramento.

1. formazione e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, delle figure previste dal D.Lgs n. 81/08 e dal D.Lgs n. 106/09. I corsi previsti ai sensi del D.M. 10/3/98 continuano ed essere effettuati secondo le procedure ed i programmi attualmente vigenti;
2. progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di formazione per preposti ed addetti all'uso di sistemi e apparecchiature particolari o che utilizzino determinate sostanze pericolose;
3. progettazione, organizzazione ed attuazione di corsi per tutti i lavoratori in materia di gestione delle emergenze e valutazione del rischio di incendio per specifiche attività, predisposti sulla base del documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro e dei reali rischi presenti in azienda (utilizzo di sostanze pericolose e/o infiammabili, lavorazioni con pericolo di esplosione e incendio nel settore portuale, lavori in quota, ecc.);
4. formazione finalizzata alla predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), nelle attività in cui è richiesto;
5. formazione relativa agli aspetti antincendio nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008. (SGSL), nelle attività in cui è richiesto;
6. formazione ai professionisti e tecnici aziendali finalizzata alla divulgazione delle tecniche di ingegneria della sicurezza antincendio;
7. formazione finalizzata alla predisposizione ed attuazione del "sistema di gestione della sicurezza" nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui agli artt. 6,7, e 8 del D.Lgs 334/99, modificato dal D.Lgs 238/05;
8. supporto alla predisposizione della documentazione ed all'effettuazione di audit in azienda mirati a verificare le conoscenze dei lavoratori in materia antincendio e la corretta attuazione delle procedure di sicurezza, a favorire l'attuazione delle misure e delle procedure adottate per la prevenzione degli infortuni e la gestione delle emergenze, a monitorare le performance e il mantenimento dei livelli formativi nell'ambito della sicurezza antincendio;

9. supporto al monitoraggio del mantenimento del livello di formazione necessario in materia di sicurezza antincendio, anche nelle aziende a rischio di incidente rilevante (DMA 16/3/98 e successive modifiche)
10. seminari di aggiornamento e corsi di formazione su temi generali e specifici di sicurezza antincendio;
11. seminari di aggiornamento e corsi finalizzati all'esame delle cause incidentali nei luoghi di lavoro ed al rispetto di procedure di sicurezza e permessi di lavoro;
12. seminari e corsi di aggiornamento per manutentori di materiali ed attrezzature antincendio.

c) Assistenza strutturata in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

1. supporto alla predisposizione di procedure tecnico/operative in materia di gestione delle emergenze e organizzazione della sicurezza aziendale;
2. supporto alla predisposizione di piani di manutenzione e controllo delle attrezzature antincendio;
3. supporto all'analisi ed individuazione delle misure di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nell'ambito delle attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 10/03/98);
4. supporto alla pianificazione e organizzazione di simulazioni di emergenza;
5. partecipazione alle simulazioni di emergenza;
6. supporto per la individuazione degli elementi di base necessari per eseguire la valutazione dei rischi di incendio ed esplosione;
7. supporto alle aziende per la corretta individuazione degli elementi di base per il corretto dimensionamento delle squadre antincendio aziendale nei luoghi di lavoro, ove richieste, ivi comprese le aziende a rischio di incidente rilevante;
8. supporto ai produttori nell'attività preliminare di studio e prova su specifici materiali e attrezzature antincendio, con il coinvolgimento dei laboratori della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento;
9. supporto agli enti locali ed alle aziende, per la individuazione degli elementi di base per la stesura dei documenti tecnici RIR per la pianificazione urbanistica e territoriale nelle aree interessate da insediamenti a rischio di incidente rilevante;
10. supporto e orientamento alla redazione/aggiornamento del piano di emergenza interno, anche nelle attività a rischio di incidente rilevante;
11. supporto alla corretta individuazione dei parametri di base e dei termini sorgente per la redazione o l'aggiornamento dei rapporti di sicurezza di attività a rischio di incidente rilevante;
12. supporto alla individuazione di cause incidentali di incendi ed esplosioni e valutazione, in azienda, di possibili elementi critici che possono condurre al verificarsi di incidenti, rilasci di sostanze tossiche e/o infiammabili, anche con l'ausilio di nuclei specialistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.